



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MODENA e GASPARRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 2020

Disposizioni in materia di esercizio effettivo della professione forense
da parte dei praticanti avvocati

ONOREVOLI SENATORI. – Nell’attuale quadro normativo, si inserisce la necessità di modificare la disciplina del praticante avvocato già rettificata a mezzo dell’articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che disciplina l’ordinamento professionale forense.

Prima della riforma forense la disciplina sull’abilitazione del praticante avvocato era contenuta nel regio decreto-legge n. 1578 del 1933 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934 e non esplicitamente abrogato dalla legge n. 247 del 2012) e precisamente nell’articolo 8, secondo comma, secondo cui: « I praticanti avvocati, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma (registro speciale dei praticanti), sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l’ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto [...]. Davanti ai medesimi tribunali, in sede penale, essi possono essere nominati difensori d’ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori, sia come rappresentanti del pubblico ministero ».

Contestualmente, i poteri del praticante abilitato incontravano i limiti fissati dall’articolo 7 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, norma non espressamente abrogata, secondo cui i praticanti avvocati esercitavano l’attività professionale con limiti di valore per le cause civili e di gravità dei reati in quelle penali.

L’attuale disciplina, invece, all’articolo 41, comma 12, della legge n. 247 del 2012 prevede che durante lo svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall’iscrizione nel registro dei praticanti,

possa esercitare l’attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, anche se in relazione ad affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore.

Si evince, pertanto, che a seguito della riforma del 2012 il praticante abilitato al patrocinio ora sostitutivo non possa più avere cause proprie né possa essere inserito nel mandato difensivo, ma il suo ruolo è limitato alla sostituzione dell’avvocato presso cui svolge la pratica.

Appare quindi chiaro come l’evoluzione normativa abbia di fatto reso più difficile l’accesso dei giovani avvocati alla professione, soprattutto in relazione ad una maggiore difficoltà di farsi conoscere ed acquisire una propria clientela. Inoltre, nell’attuale quadro normativo vi è una vera e propria sovrapposizione tra vecchia e nuova normativa che richiede un’armonizzazione della stessa.

Per quanto attiene, nello specifico, alle cause civili, la nuova norma (articolo 41 della legge n. 247 del 2012) non fa più riferimento, a differenza della previgente, né alla composizione del tribunale, né al valore della causa, né al limite territoriale. Per cui potrebbe ritenersi – in assenza di esplicita abrogazione della precedente normativa – che il « praticante sostituto » possa patrocini-

nare in qualsiasi causa civile dinanzi al giudice di pace o al tribunale.

In particolare, appare dubbio se il praticante abilitato secondo la precedente disciplina possa ritenersi abilitato anche al patrocinio sostitutivo. E la risposta forse più logica potrebbe essere che lo stesso, qualora incontri i limiti al proprio *status* abilitativo (di cui per l'appunto alla previgente normativa), possa comunque patrocinare in sostituzione del *dominus*, ovviamente, senza poter essere inserito nel mandato e sotto la responsabilità ed il controllo di quest'ultimo.

Allo stato, pertanto, in virtù di un'apparente sovrapposizione di norme è necessario rendere chiaro il quadro normativo e, soprattutto, ripristinare la precedente disciplina che assicuri sia l'effettività della tutela per il

cittadino che l'accrescimento professionale per il patrocinante. L'attuale disciplina, infatti, così com'è in ragione di quanto sin qui evidenziato contrasta con la *ratio* stessa della norma del 2012 volta ad agevolare i giovani professionisti e a tutelare maggiormente la figura dell'avvocato.

Il presente disegno di legge, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalla normativa nazionale ed europea, reca la modifica dell'istituto della pratica forense, attraverso la novella dell'articolo 41 (Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, al fine di rendere chiara ed efficace la normativa stessa in conformità alla *ratio* della riforma professionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha lo scopo di consentire ai praticanti avvocati l'esercizio effettivo della pratica forense in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso.

Art. 2.

(Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247)

1. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 12 dell'articolo 41 è sostituito dal seguente:

« 12. I praticanti avvocati, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, sono ammessi, per un periodo non superiore a cinque anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto. Davanti ai medesimi tribunali, in sede penale, possono essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazioni di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero, secondo i limiti di cui all'articolo 7 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 »;

b) le parole: « patrocinio sostitutivo », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « patrocinio del praticante ».

Art. 3.

(Autorizzazione a esercitare l'attività professionale)

1. I praticanti avvocati ammessi ad esercitare il patrocinio ai sensi dell'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, possono chiedere al consiglio dell'ordine l'autorizzazione a esercitare l'attività professionale nei limiti di cui all'articolo 7 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, con la supervisione dell'avvocato presso il quale svolgono la pratica. Il consiglio dell'ordine deve pronunciarsi sulla domanda entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.

2. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le modifiche necessarie ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70, in particolare l'articolo 9, a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

€ 1,00